

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

N.di prot. 7942

Uff. Amm. vo

OGGETTO: Assegnazione alloggi in
locazione semplice-Legge 640 -

Brindisi, li 27 SET 1961

Al Sig. LIGORIO Angelo

Via Torre - C. 640

BRINDISI

Si comunica che dalla Commissione assegnazione alloggi per
la Legge 640, Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile,
di proprietà dello Stato, sito in Via Torre Lotto B
Scala C Int. 6

Detto Alloggio è composto di vani utili 3 oltre gli ac-
cessori equivalenti a vani legali 4

La S.V., pertanto, dovrà presentarsi al Funzionario di que-
sto Istituto che il giorno dalle ore 9 alle ore 12
sarà presso la palazzina da consegnare.

Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo dello
allegato bollettino di C/C. postale, il versamento della somma, di Li r e
£. 12.216 = come appresso dovuta:

a) - mensilità di fitti e servizi dal 10 Settembre al 9 ottobre 1961

£. 567 vano x vani 4 £. 2.268

b) - canone consumo acqua normale " 500

c) - contributo nelle spese di illuminazione alle
scale £. 150

d) - I.G.E. 3% su a) £. 68

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO £. 2.986

e) - deposito cauzionale (pari a tre mensilità di fitto " 7.230

f) - deposito spese contrattuali " 2.000

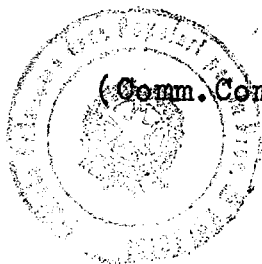
Totale £. 12.216

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora
di consegna dell'appartamento.

Non presentandosi, sarà dichiarata rinunciataria dell'al-
loggio.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)



Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(5) 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita
del denunziante o dei denunzianti
e indicazione se il denunziante è il loca-
tore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, luogo e data di nascita e domi-
cilio del conduttore, o del locatore) ed
i signori (cognome, nome, luogo e data
di nascita e domicilio delle altre parti
contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichia-
razione delle convenzioni, escluse le in-
dicazioni non preordinate al solo scopo
della liquidazione della tassa (normale
73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denun-
zianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I ^l sottoscritti ^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

e Brindisi - Via Casimiro, 9
dimoranti ⁽²⁾

dichiara **NO** di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi ^o denunzianti ^e (3) ed il

Sig. **LIGORIO ANGELO**

convenzioni che (4) hanno avuto
10 - 8 19 63
esecuzione col giorno (5)

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. **6/6** del **2^a** lotto
di Case Popolari nel Comune di **BRINDISI = 640**

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

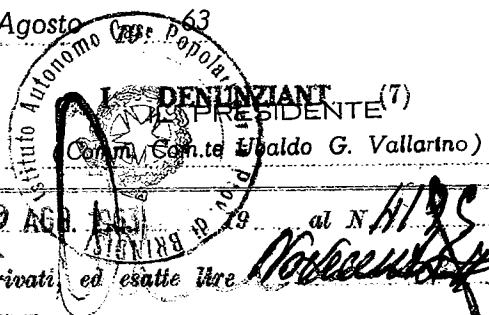
Corrispettivi pattuiti : L. **2668** mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. **1791 53730**

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A **BRINDISI**, addì **27 Agosto** 19**63**



Registrata la presente denuncia, addì **29 AGO. 1963** al N. **1125**

vol. foglio registro Atti privati ed esatte lire



IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE
(Giovanni Galasso)

(*) Bollo a calendario.

IL CASSIERE

CARMINE MAGNANZA

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, innovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od imponenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Ai sensi della art. 74 - in esenzione di tasse e bollo (art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

MODULARIO F. - Tasse - 2

In caso d'uso è applicabile la tassa di bollo cui all'art. 6 Legge sul Bollo (nota)

Esemplare da restituire al denunziante

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il

Sig. CANNATA ANTONIO

LIGORIO ANGELO

convenzioni che (4) hanno avuto

10 - 8 19⁶²

esecuzione col giorno (5)

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locare: Appartamento n. C/6 del B lotto di Case Popolari nel Comune di BRINDISI - 640 -

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 2.268 - mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI

addì 27 Agosto 19⁶²

I DENUNZIANTE (7)

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 22 AGO 1962 al N. 1400

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL CASSIERE

IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Davide Fasano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, innovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Spett.le ISTITUTO AUTONOMO

CASE POPOLARI - BRINDISI

Il sottoscritto sig. Angelo LIGORIO, assegnatario di un appartamento della Legge 640 in Brindisi, lotte B, scala C, int. 6, già tenuto in locazione dal sig. Cannata Antonio, con la presente si impegna a corrispondere all'Istituto il debito dovuto per fitti e servizi non versati dal Cannata e che ammonta sino alla mensilità di agosto 1961 a L. 64.203 (sessantaquattremiladuecentotré,=). Dette importo sarà versate mediante un primo acconto di L. 15.000, all'atto della firma del nuovo contratto e con versamenti costanti mensili di un importo pari a due mensilità di fitto. Il sottoscritto autorizza l'Istituto Case Popolari ad agire a termini di Legge nei suoi confronti qualora non dovesse rispettare quanto sopra stabilito.

In fede

Brindisi, li 12 Settembre 1961

Spett.le ISTITUTO AUTONOMO

CASE POPOLARI - BRINDISI

Il sottoscritto sig. Angelo LIGORIO, assegnatario di un appartamento della Legge 640 in Brindisi, lotto B, scala C, int. 6, già tenuto in locazione dal sig. Cannata Antonio, con la presente si impegna a corrispondere all'Istituto il debito dovuto per fitti e servizi non versati dal Cannata e che ammonta sino alla mensilità di agosto 1961 a £. 64.203 (sessantaquattromiladuecentotre.=). Detto importo sarà versato mediante un primo acconto di £. 15.000, all'atto della firma del nuovo contratto e con versamenti costanti mensili di un importo pari a due mensilità di fitto. Il sottoscritto autorizza l'Istituto Case Popolari ad agire a termini di Legge nei suoi confronti qualora non dovesse rispettare quanto sopra stabilito.

In fede

Brindisi, li ~~11~~ 12 Settembre 1961

Ligorio Angelo

38 | 646

BRINDISI
IL CAFFELIANO

Io sottoscritto, Cannata Antonio di
 Enrico, nato l'11-2-1924 a Roccalumera
 (pr. Messina) e residente a Brindisi,

Autorizzo il Sig. Ligorio Angelo e la
 Signora Pizzuto Alba di abitare e di
 eleggersi il loro domicilio presso l'appartame-
 nto, - Contrada S. Angelo - Case Popolari
 int. n. 6, - che mi fu concesso in affitto
 dallo stesso Istituto menzionato.

in fide in firmo

Comita Antonio

Brindisi 25/6/1961

~~Hfr. - fermenti
 Polarijare e
 fermento in festuola
 di per tratto di Hfr.
 Lignis Perpetuo~~

19-9-81